

Titolo

Processo sportivo in genere – Consulenza tecnica – art. 59 CGS - falsità di un atto – querela di falso – competenza del giudice ordinario

Descrizione

È inammissibile il disconoscimento della firma e la richiesta di verifica da attuarsi con i poteri istruttori della Corte ai sensi dell'art. 59 CGS allorché venga contestata la falsità di un atto, quale il mandato difensivo autenticato, che rientra tra gli atti fidefacienti fino a querela di falso. E ciò in base al rilievo che la querela di falso si propone in via principale con atto di citazione al giudice competente, ossia al Tribunale civile che ha in materia competenza funzionale e inderogabile giusta il disposto dell'art. 225 CPC. Spetta infatti al giudice ordinario, *“cui è devoluta in via esclusiva la cognizione della falsità di un documento (artt. 9 e 221 CPC) verificare la legittimazione e l'interesse ad agire di chi propone querela di falso, ponendosi detti accertamenti quali necessari presupposti della pronuncia di merito (Cass. SS.UU n. 4479/1988)*. Al riguardo non rileva il richiamo ai commi 6^a e 7^a che fanno riferimento al fatto che gli organi di giustizia sportiva conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, per la ragione che la falsità della firma non è tecnicamente una questione pregiudiziale o incidentale che la corte sportiva può definire in virtù del richiamo alle norme invocate, ma l'oggetto di una questione principale che deve essere decisa con effetto di giudicato nella sua propria sede, vale a dire quella di cui agli artt. 221 e 225 CPC come dimostra il comma 7 dello stesso art. 111 che esclude ogni sospensione del giudizio disciplinare, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta dinanzi all'A.G. Rileva, al contrario, il comma 5 dello stesso articolo 111 che testualmente prevede che *“In ogni caso, hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica”*. Ne è riprova, ancorché indiretta, anche il disposto dell'art. 77 del codice del processo amministrativo che recita: *“Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente”*. E ciò in presenza di una norma analoga all'art. 111 CGS (art. 8 CPA d.lgs.104/2010) che assegna al giudice amministrativo il potere di decidere, senza efficacia di giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale e tuttavia riserva all'autorità giudiziaria ordinaria tra le altre questioni concernenti lo status e la capacità delle persone, la risoluzione dell'incidente di falso.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 47/CFA/2019-2020/C

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 59 CGS ; art. 9 CPC; art. 221 CPC; art. 225 CPC; art. 111 CGS; art. 77 CPA; art. 8 CPA

Provvedimenti

SEZI - DECISIONE N. 0047/CFA del 4 febbraio 2020 – (SIG. FILIPPO BOCCANERA/PROCURA FEDERALE) n. 76/2019 – 2020 Registro Reclami